



SENT. N. **78/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24534** del Registro di Segreteria,

#### sul ricorso

promosso da

**V.F.**, nato a *omissis*, in data *omissis* (c.f.

*omissis*), e residente a *omissis* in Via *omissis*,

n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Santino Spina (c.f.

SPNSTN87L07G273I, [santinospina@pecavvpa.it](mailto:santinospina@pecavvpa.it); tel. 3313050425) del Foro

di Palermo

#### contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma,

Via Ciriaco il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche

disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA (BRLFNC60A71L219F) e Silvia

ZECCHINI (ZCCSLV66S58I462C) dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di

procura generale *ad lites* del 22.3.2024 (rep.37875 / racc. 7313), a rogito dott.

Roberto Fantini Notaio in Fiumicino, elett.te dom.to, ai fini del presente

giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9;

## FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto *“all’incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto della ricorrente alla rideterminazione della pensione n. 50748384”*.

A tal fine, il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 16 novembre 1987 al 1° aprile 2025, essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 12 settembre 2025, domandava all’INPS il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore), possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma, secondo la quale: *“Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 Codice Ordinamento Militare, si applica l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”*.

Più nel dettaglio, la parte lamenta l’erroneo calcolo del moltiplicatore ad opera dell’Istituto, affermando che il corretto conteggio avrebbe dovuto prevedere l’aggiunta al montante complessivo di una somma pari a 5 volte l’ultima retribuzione annuale. Di contro, osserva la parte, dall’esame del foglio di calcolo prodotto si evince che tale conteggio non è stato eseguito.

In sostanza, assume la ricorrente, *“l’errato calcolo del presente giudizio deriva dal fatto che la resistente, invece di incrementare la base imponibile di un*

*importo (a sé stante) pari a 5 volte la stessa, ha semplicemente moltiplicato per*

*5 la base imponibile (e quindi incrementato la stessa di un importo pari a 4*

*volte, invece che pari a 5 come indicato dalla norma)”.*

Parte ricorrente ha richiamato il precedente favorevole di questa stessa Corte,

sentenza n. 89/2024 (est. Olessina).

L’Inps si è costituito dando atto di aver “già applicato il moltiplicatore ex art.

3 c. 7 D lgs 165/97 per la liquidazione della pensione della ricorrente, come si

evince dal foglio di calcolo prodotto (doc.3) dove l’importo della retribuzione

dell’ultimo anno lavorativo è quintuplicato”.

In ordine alle modalità di calcolo, l’Istituto precisa di applicare “il

moltiplicatore sommando all’effettiva contribuzione versata dal primo giorno

dell’ultimo anno di servizio sino alla cessazione, l’importo pari a 5 volte la

base imponibile relativa agli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal

servizio ( effettiva contribuzione dell’ultimo anno di servizio), comprensiva

della 13<sup>a</sup> mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18%

e, qualora spettanti, degli scatti di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (aumento

figurativo del 15% della voce stipendiale)”.

In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore

memoria volta a precisare le proprie argomentazioni, richiamando

giurisprudenza di merito (Corte Conti Piemonte, sent. n. 29/2026, est. Malpesi).

La causa è stata discussa all’udienza del 9 giugno 2026 ed entrambe le parti

hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione

contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.

## **DIRITTO**

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | Il ricorso non è fondato e ciò considerato che i conteggi effettuati dall’Istituto    |  |
|  | paiono corretti.                                                                      |  |
|  | Va premesso che nella presente fattispecie non è in discussione la spettanza del      |  |
|  | beneficio di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997,     |  |
|  | n.165: si discute, invero, esclusivamente delle modalità di calcolo del suddetto      |  |
|  | beneficio.                                                                            |  |
|  | Per comodità è utile riportare il testo della norma in questione: <i>“il montante</i> |  |
|  | <i>individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a</i> |  |
|  | <i>5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per</i>       |  |
|  | <i>l’aliquota di computo della pensione”</i> .                                        |  |
|  | Ciò significa, è abbastanza chiaro, che il montante contributivo va incrementato      |  |
|  | dell’importo che si ottiene moltiplicando per 5 il risultato dell’ulteriore           |  |
|  | moltiplicazione tra base imponibile dell’ultimo anno di servizio e aliquota di        |  |
|  | computo della pensione.                                                               |  |
|  | Con riferimento al concetto di base pensionabile dell’ultimo anno di servizio,        |  |
|  | emerge un primo errore nella prospettazione di parte ricorrente: la difesa,           |  |
|  | infatti, pur essendo cessato il rapporto di lavoro in data 1° aprile 2025, computa    |  |
|  | la base imponibile (cioè la retribuzione rilevante a fini contributivi) utilizzando   |  |
|  | il dato della retribuzione imponibile relativo al 2024 (cfr. foglio di calcolo e      |  |
|  | ricorso introduttivo, nel quale viene utilizzata come base l’importo di euro          |  |
|  | 39.268,71, che non è l’imponibile retributivo “dell’ultimo anno di servizio” ma       |  |
|  | solo quello dell’anno 2024).                                                          |  |
|  | La norma non consente in alcun modo una simile interpretazione, essendo               |  |
|  | chiaro che per “ultimo anno di servizio” deve intendersi la retribuzione dei 12       |  |
|  | mesi precedenti la cessazione del rapporto.                                           |  |
|  | - pag. 4 di 9 -                                                                       |  |

Quindi, nella fattispecie in esame, la base imponibile sarà determinata dal periodo compreso tra aprile 2024 e marzo 2025.

\*\*\*

Fatta tale premessa, occorre ora esaminare il foglio di calcolo prodotto da entrambe le parti.

Come si può vedere, per l'anno 2024 è indicata un montante contributivo rivalutato di euro 407.930,52, cui si aggiunge l'importo del montante contributivo dell'anno in corso (pari ad euro 12.958,67 e derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva sulla base imponibile retributiva): nell'ultima colonna viene indicato il montante complessivo di euro 420.889,20, frutto della somma del montante rivalutato derivante dal 2023 con i contributi del 2024.

Il relativo importo, quindi, sconta già la retribuzione del 2024 che, detto in altri termini, viene già considerata una volta.

A questo punto, sul montante complessivo del 2024 opera il beneficio del menzionato articolo 3, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1997, n.165: il montante va incrementato di un importo pari *“a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione”* o, il che è la stessa cosa, pari a 5 volte il montante contributivo annuale (*id est*, base imponibile \* aliquota contributiva).

Come sopra ricordato, il montante indicato nel 2024 è pari ad euro 12.958,67, il cui quintuplo è pari ad euro 64.793,67. Tale importo va sommato al montante complessivo del 2024 (come sopra riportato, euro 420.889,20) che, come già detto, sconta già di base il montante annuale del medesimo anno: l'importo complessivo è di euro 472.723,87 e conferma l'assoluta correttezza del calcolo

Inps (pari ad euro 488.860,31).

La lieve differenza (in difetto), infatti, si giustifica considerando che, ferma la correttezza logica dei passaggi esposti, nel calcolo proposto si è preso a riferimento l'imponibile retributivo del 2024 in luogo di quello, corretto, di 9 mesi del 2024 e 3 mesi del 2025. Inoltre, il calcolo sconta anche la circostanza che il montante contributivo è fisiologicamente (ma in misura modesta) maggiore perché non si è tenuto conto dell'ulteriore contribuzione derivante dai mesi del 2025 in cui parte ricorrente ha prestato servizio.

Alla luce di quanto esposto, e discostandosi dai precedenti di questa stessa Sezione, emerge chiaramente la non correttezza del calcolo di parte ricorrente che era il seguente:

*“si può rilevare che al rigo 29, colonna 6, viene indicato un'imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio pari a € 39.268,71 e che, conseguentemente, l'incremento pari a 5 volte tale importo da aggiungere al montante contributivo complessivo (ossia 196.343,55 costituito da 5 x 39.268,71) non è avvenuto, essendo che al sottostante rigo 30, colonna 6, viene indicato un importo pari ad € 205.942,75.*

*Diversamente, l'importo corretto conseguente all'applicazione del beneficio del c.d. moltiplicatore doveva ammontare ad € 235.612,26, perché costituito dalla retribuzione dell'ultimo anno di servizio (€ 39.268,71) sommato l'incremento pari a 5 volte la stessa del moltiplicatore (ossia 196.343,55 costituito da 5 x 39.268,71)”.*

La parte ricorrente, quindi, ragiona in termini meramente retributivi, senza tenere conto che l'incremento sul montante contributivo (che già tiene conto della contribuzione dell'ultimo anno di servizio) non è rappresentato dal

multiplo della retribuzione imponibile ma dal multiplo di tale retribuzione  
previamente moltiplicato per l'aliquota contributiva.

Il ragionamento va fatto sui montanti contributivi e non solo sulla base  
imponibile, arrivando alla conclusione (questa sì, condivisa) che l'incremento  
finale non è di sei volte, ma di 5 volte in aggiunta al montante contributivo  
dell'anno in corso già computato.

Ma l'errore più grave in cui incorre la difesa di parte ricorrente è di pretendere  
di sommare l'imponibile retributivo del 2024 al suo quintuplo, senza tenere  
conto che il 2024 è già stato valorizzato una volta nel calcolo del montante  
contributivo complessivo. Detto in altri termini, e più chiaramente, l'importo  
di euro 205.942,75, indicato per l'anno 2025 come dato retributivo rivalutato  
con il "moltiplicatore", determina un montante contributivo di euro 67.961,11  
(pari al quintuplo del montante contributivo dell'ultimo anno di servizio, riga  
30, colonna 8, foglio di calcolo in atti; il dato è leggermente superiore a quello  
risultante dai calcoli svolti dallo scrivente per le ragioni anzi esposte) il quale  
viene sommato al montante del 2024 che tiene già conto, una volta,  
dell'imponibile retributivo di quello stesso atto.

Sempre in via esemplificativa, si considerino i montanti contributivi  
complessivi: quello del 2024, che è pari ad euro 420.889,20, è frutto del  
montante contributivo dello stesso 2024. A questo importo, si somma il  
quintuplo del montante contributivo dello stesso 2024 per arrivare al montante  
complessivo di euro 488.850,31: in questo modo, l'ultimo anno di servizio (per  
mere esigenze di semplificazione fatto coincidere con il 2024), viene  
valorizzato una volta all'interno dello stesso anno 2024 e incrementato di  
ulteriori 5 volte, così computandolo complessivamente 6 volte, esattamente

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | come richiesto dalla normativa (per un precedente in termini, seppure con          |  |
|  | peculiarità di date differenti, cfr. Corte Conti, sez. Puglia, sent. n. 234/2025). |  |
|  | Ritiene lo scrivente che quanto invocato dalla difesa sia stato correttamente      |  |
|  | riconosciuto dall’Istituto.                                                        |  |
|  | L’affermazione della difesa del ricorrente secondo cui la retribuzione             |  |
|  | dell’ultimo anno (semplificando, 39) non sarebbe stata sommata al suo              |  |
|  | quintuplo (196, e quindi $196+39=235$ ) appare frutto di una lettura non corretta  |  |
|  | del foglio di calcolo, sviluppato orizzontalmente e non verticalmente.             |  |
|  | Se si esaminano con attenzione le righe 29 e 20, colonne 6, 8 e 9, si può notare   |  |
|  | che l’importo retributivo del 2024 (che, come detto, a rigore non è quello da      |  |
|  | prendere come esatta base di partenza) è stato una prima volta computato nel       |  |
|  | montante complessivo al 31.12.2024 (cfr. riga 29, colonna 9) e,                    |  |
|  | successivamente, incrementato del suo quintuplo (cfr. riga 30, colonna 6, pari     |  |
|  | al quintuplo dell’imponibile 2024, colonna 8, dove tale imponibile è               |  |
|  | trasformato nel montante contributivo e, infine, colonna 9, dove vi è la somma     |  |
|  | del montante 2024 con il moltiplicatore del 2025).                                 |  |
|  | Spese eccezionalmente compensate alla luce dei difformi precedenti di questa       |  |
|  | stessa Corte.                                                                      |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                      |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in            |  |
|  | composizione monocratica,                                                          |  |
|  | Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.                                   |  |
|  | Così deciso in Torino, il 9 giugno 2026.                                           |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | Il Giudice                                                                         |  |
|  | Dott. Cristiano Baldi                                                              |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | - pag. 8 di 9 -                                                                    |  |

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 09/06/2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

Il Funzionario: Dott.ssa Francesca Campana

*F.to digitalmente*

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

*F.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 09/06/2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

Il Funzionario: Dott.ssa Francesca Campana

*F.to digitalmente*